

ALLEGATO "A"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DENOMINATA "CIRCOLO FOTOCINE GARFAGNANA - APS"

TITOLO I°



Art.1 – Denominazione

Il CIRCOLO FOTOCINE GARFAGNANA, libera Associazione senza fini di lucro, si è costituita il 2 dicembre 1991. L'associazione assume la denominazione "CIRCOLO FOTOCINE GARFAGNANA APS" ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e sue successive modifiche.

Art.2 – Sede dell'Associazione

L'Associazione "CIRCOLO FOTOCINE GARFAGNANA APS", ha sede nel Comune di Castelnuovo Garfagnana. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

Art.3 – Durata dell'Associazione

L'Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta dall'assemblea riunita in sede straordinaria.

Art.4 – Esercizio sociale

L'inizio e la chiusura di ogni esercizio economico-finanziario sono fissati rispettivamente al 1° Gennaio e al 31 Dicembre di ogni anno. Entro un mese dalla chiusura dell'esercizio il consiglio direttivo predisporrà il rendiconto economico-finanziario dell'associazione, che dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci.

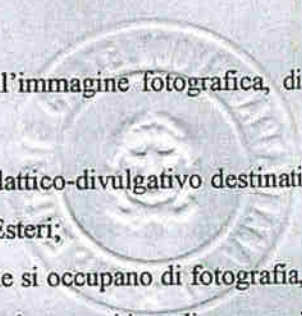
Art.5 – Scopi dell'Associazione

L'Associazione "CIRCOLO FOTOCINE GARFAGNANA APS" è associazione libera, apolitica e aconfessionale, senza fini di lucro, costituita con la specifica finalità di promuovere la diffusione della libera fotografia amatoriale; la diffusione della cultura attraverso iniziative interdisciplinari e interculturali, la divulgazione di tecniche di espressione creativa.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Per l'affermazione delle proprie finalità il "CIRCOLO FOTOCINE GARFAGNANA APS" si propone di privilegiare:

- 
- a) Periodici incontri di studio delle tecniche fotografiche e dell'educazione all'immagine fotografica, di approfondimento delle culture fotografiche;
 - b) L'organizzazione di manifestazioni culturali, corsi e seminari a contenuto didattico-divulgativo destinati ai propri associati e ai soci della F.I.A.F. e/o di Federazioni Fotografiche di Stati Esteri;
 - c) Fornire occasioni per lo scambio di informazioni e di esperienze tra coloro che si occupano di fotografia, stabilendo contatti, a livello nazionale e internazionale, con Istituti od Organizzazioni operanti in ordine a scopi analoghi;
 - d) La produzione, la distribuzione, la diffusione del materiale letterario, scientifico, tecnico, artistico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di informazione e di divulgazione, comprese pubblicazioni e materiali in conto terzi che non siano in contrasto con il presente statuto;
 - e) La collaborazione con Enti pubblici e altre associazioni culturali.

Sono espressamente escluse dallo scopo associativo, finalità politiche e lucrative.

Il Circolo aderisce alla F.I.A.F. della quale accetta, per sé e per i propri soci, lo statuto e il regolamento organico con eccezione dei concorsi interni di fotografia.

In particolare l'Associazione per se e per i propri soci:

- a) Riconosce la giurisdizione della F.I.A.F.;
- b) S'impegna a pagare le quote d'affiliazione e associative stabilite dalla F.I.A.F.;
- c) Prende atto che non possono rivestire cariche sociali, quanti abbiano rapporti di lavoro e di dipendenza con essa Associazione.

L'Associazione può inoltre:

- a) Svolgere ed organizzare in proprio o in collaborazione con altri organismi o enti (pubblici e privati) corsi di formazione, specializzazione, qualificazione e aggiornamento, borse di studio, conferenze, attività culturali, seminari, incontri, convegni attinenti allo scopo sociale e qualsiasi tipo di attività nell'ambito della cultura e della comunicazione;
- b) Gestire, anche per conto terzi, attività di carattere culturale ed ogni altra iniziativa atta ad agevolare la preparazione culturale e professionale riferita alle finalità;
- c) Promuovere e svolgere, anche per conto terzi, attività di ricerca e di analisi, inerenti a problematiche specifiche riguardanti le finalità, sia con strumenti propri che di terzi;
- d) Acquisire, gestire, produrre pubblicità, produrre e vendere stampati anche periodici, libri, materiale didattico, audiovisivi, filmati e altro materiale multimediale attinente allo scopo sociale.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, il "CIRCOLO FOTOCINE GARFAGNANA APS" può reperire o gestire fondi, attrezzature e immobilizzazioni.

L'Associazione inoltre potrà aderire, stringere alleanze, stipulare accordi di collaborazione con associazioni e organizzazioni nazionali ed estere, che non perseguano finalità in contrasto con il presente statuto.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di

amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

TITOLO II°

SOCI, CONDIZIONI DI AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

Art.6 – Requisiti dei soci

Sono soci dell'Associazione "CIRCOLO FOTOCINE GARFAGNANA APS" tutti coloro che all'atto dell'accoglimento della domanda, aderendo al presente statuto, richiedano la tessera sociale, versando anticipatamente la quota associativa. La durata della qualifica di associato è a tempo indeterminato. Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo.

Sono istituite le seguenti categorie di soci:

- SOCI "ORDINARI",

Coloro che scelgono di aderire all'Associazione per portare il proprio contributo, secondo le disponibilità e capacità, alle scelte e alle attività dell'Associazione, dietro versamento dell'apposita quota associativa, così come deliberata dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea;

- SOCI "SOSTENITORI",

Coloro i quali, già in qualità di soci ordinari o onorari, versino somme di denaro o mettano a disposizione dell'associazione, senza corrispettiva prestazione alcuna, beni o servizi di qualsiasi natura, al solo fine di sostenere l'attività che la stessa promuove. Qualora la qualifica di socio "sostenitore" sia assunta, da un ente del terzo settore o senza scopo di lucro questo sarà rappresentato da un delegato che gode degli stessi diritti degli appartenenti alle altre categorie di soci;

- SOCI "ONORARI"

Coloro i quali, per particolari meriti riconosciuti in ambito fotografico, siano ritenuti dal Consiglio Direttivo degni di essere iscritti d'ufficio e senza particolari formalità di accettazione. Essi usufruiscono delle iniziative e delle attività poste in essere dall'Associazione.

L'appartenenza ad una delle categorie di soci attribuisce, tra gli altri, senza limitazione alcuna:

- a. Il diritto a partecipare ad ogni attività associativa;
- b. Il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto annuale;
- c. Il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto;
- d. Il diritto di voto per l'elezione ad ogni carica prevista dallo Statuto.
- e. Il diritto in generale di votare in assemblea ed essere eletti negli organi associativi

La qualifica di socio si assume con l'iscrizione nell'apposito libro.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto,

chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Art.7 - Ammissione dei soci

Quanti desiderassero divenire Soci "Ordinari" e "Sostenitori" sono obbligati a versare le "quote associative". La quota associativa non è mai rivalutabile.

Condizione indispensabile per il mantenimento dello Status di socio è:

- l'irreprensibile condotta morale e civile nonché la scrupolosa osservanza delle norme statutarie e delle Deliberazioni delle Assemblee con particolare riguardo al versamento della quota annua associativa.

Art.8 - Circolazione delle quote

La quota associativa è intransmissibile.

Art.9 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a. per mancato pagamento della quota associativa;
- b. per espulsione: qualora il comportamento o le attività del socio siano in palese e grave contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto. Tale decisione è assunta per delibera del Consiglio Direttivo, presa a maggioranza dei membri in carica;
- c. per dimissioni.

Il socio espulso potrà presentare ricorso all'Assemblea avverso la stessa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della raccomandata con cui è notificata la decisione del Consiglio Direttivo.

In pendenza del termine per il ricorso e durante la pendenza dell'eventuale appello gli effetti del provvedimento adottato rimangono sospesi salvo diversa disposizione motivata.

Art.10 - Contributi Associativi: morosità.

Il pagamento della quota annua di associazione, deve essere effettuato entro il 31 gennaio. Il socio che non provveda è considerato moroso e perde automaticamente il diritto a frequentare i locali e le attività dell'Associazione. Il socio moroso è considerato dimissionario a tutti gli effetti e con decorrenza immediata.

TITOLO III°

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.11 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Consiglio Direttivo.

Art.12 - Partecipazione all'Assemblea

L'Assemblea è costituita dai soci, i quali hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto. Ogni socio ha

un voto. Il voto è espresso per alzata di mano. Hanno diritto a partecipare all'assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria che in sede straordinaria, i soci appartenenti a tutte le categorie individuate nel presente statuto, tutti con il medesimo diritto di voto.

Art.13 - Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea è convocata con comunicazione ai soci, in forma cartacea e/o informatica (e-mail) con almeno quindici giorni di anticipo sulla data fissata, con tracciatura della avvenuta ricezione. Deve essere garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.

Art.14 - Costituzione e deliberazione dell'assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto; delibera lo scioglimento; delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione. L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei presenti alla seduta e necessita di un quorum costitutivo pari al 51% degli associati iscritti, alla data della delibera, nell'apposito libro, in prima convocazione, e al 15% in seconda convocazione. La seconda convocazione è prevista solo per le deliberazioni in sede straordinaria. Saranno indicati l'ora e il luogo di svolgimento nella stessa prima convocazione, e potrà essere tenuta soltanto dopo sette giorni dall'orario di prima convocazione.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro il mese di Aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che le compete o che le è sottoposta.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti alla seduta e non necessita di quorum costitutivi. I Soci, in numero almeno pari alla metà, hanno diritto di chiedere la convocazione dell'Assemblea per discutere su qualsiasi argomento concernente l'attività e il funzionamento dell'Associazione, verificare l'operato dei membri del Consiglio Direttivo e formulare direttive per l'attività e l'organizzazione dell'Associazione. L'Assemblea elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere; determina il numero dei soci componenti il Consiglio Direttivo; elegge i membri del Consiglio Direttivo; approva il programma annuale dell'Associazione; approva il rendiconto economico e finanziario redatto del Consiglio Direttivo stesso; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sulla esclusione degli associati; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Sono ammessi a partecipare all'assemblea tutti i soci iscritti nell'apposito libro.

Art.15 - Il Presidente

Il Presidente dura in carica tre anni ed è eletto dall'Assemblea dei soci. Trenta giorni prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente, che deve svolgersi comunque prima della scadenza del mandato. In caso di impedimento o di dimissioni del Presidente, l'Assemblea dei Soci è convocata dal Vice Presidente, o da un membro del Consiglio Direttivo o da un terzo dei soci, in caso di impedimento o dimissioni di questo, quindici giorni dalle dimissioni, per l'elezione del

nuovo Presidente, che deve svolgersi comunque nei quindici giorni successivi alla data di convocazione. Il Presidente deve essere eletto tra i soci. Il Presidente ha il potere di rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo, di cui è membro, presiede l'Assemblea, amministra il patrimonio associativo e coordina l'attività associativa. Ha, inoltre, il dovere di convocare l'assemblea almeno una volta ogni anno, in occasione dell'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

Il Vice Presidente dura in carica tre anni ed è eletto dall'Assemblea dei soci. Sostituisce il Presidente, assumendone i poteri, in caso di sua assenza o impedimento.

Art.16 - Il Tesoriere e il Segretario

Il Tesoriere dura in carica tre anni ed è eletto dall'Assemblea dei soci. Il Tesoriere, eletto tra i soci, è il depositario dei documenti e delle scritture contabili dell'associazione. Egli tiene la cassa, riceve le quote sociali, redige le bozze di rendiconto economico e finanziario e le presenta al Consiglio Direttivo.

Il Segretario dura in carica tre anni ed è eletto dall'Assemblea dei soci, tiene l'elenco aggiornato dei soci, redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, ha compiti organizzativi interni all'Associazione, su direttive e istruzioni del Presidente.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo

E' l'organo esecutivo che cura tutta l'attività associativa. E' composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere, dal Segretario e da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea tra i soci, la prima volta all'atto della costituzione e, in seguito, per elezione. Il Consiglio Direttivo ha una scadenza triennale. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. L'elezione dei soci componenti il Consiglio Direttivo avviene con voto limitato a due terzi dei membri da eleggere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente.

Art.18 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e dovrà gestire il patrimonio associativo in conformità agli scopi istituzionali e alla Legge. Provvede a far osservare lo Statuto Sociale ed emana ogni disposizione occorrente per il buon andamento dell'Associazione promulgando, se del caso, anche un regolamento interno;

- a) Esamina le domande di ammissione a socio e delibera sulle medesime come previsto dal presente statuto;
- b) Stabilisce l'ammontare delle quote di ammissione, delle quote sociali annuali delle varie categorie di soci e degli associati, nonché di ogni altra contribuzione dandone comunicazione a tutti i soci per lettera o e-mail e tramite affissione nella bacheca dell'Associazione;
- c) Redige il bilancio, con la relativa relazione, nonché il preventivo delle spese e degli incassi da sottoporre all'Assemblea;
- d) Può attribuire particolari incarichi ad uno o più dei suoi membri o anche a soggetti esterni all'ambito consiliare sia soci che non soci, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso. Il rapporto, che si configurerà tra tali soggetti e l'associazione, sarà di lavoro autonomo. Tali soggetti avranno diritto ad una remunerazione, costituita da un compenso commisurato alle

prestazioni effettuate nell'espletamento del mandato affidato loro nella delibera consiliare e ivi stabilito e nei limiti previsti dagli artt. 8 e 16 del Codice del terzo settore.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

e) Può stabilire, inoltre, la gamma degli eventuali servizi da offrire agli associati e ai soggetti affiliati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

TITOLO IV°

PATRIMONIO E RISORSE

Art. 19 – Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione "CIRCOLO FOTOCINE GARFAGNANA APS" sono rappresentate:

- dai proventi delle "quote associative" e delle eventuali "somme aggiuntive";
- da sottoscrizioni, donazioni, contributi, lasciti, di enti pubblici, privati, associazioni;
- da entrate derivanti da attività di cui agli artt. 6 e 7 del Codice del terzo settore e da attività de-commercializzate previste dal Codice del Terzo Settore per le APS.

Art. 20 – Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione

L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile, direttamente o indirettamente, tra i soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo e dovrà essere destinato alle finalità istituzionali.

Art. 21 – Gestione del patrimonio

La gestione del patrimonio è affidata al Presidente con la collaborazione dei membri del Consiglio Direttivo, egli risponde direttamente della conduzione di ogni attività e dell'impiego del patrimonio associativo nell'annuale seduta di approvazione del rendiconto economico e finanziario. Tutti gli atti relativi alla disposizione del patrimonio, dei fondi e dei finanziamenti dovranno essere autorizzati dal Presidente.

Art. 22 – Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

TITOLO V°

DISPOSIZIONI FINALI

Art.23 – Libri sociali

Per il buon funzionamento dell'associazione sono istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali, i seguenti libri associativi:

- libro degli associati;
- registro dei volontari
- libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci;
- libro di cassa.

Tutti i libri possono essere esaminati dai soci con preavviso scritto di almeno 15 giorni al presidente.

Art.24 – Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall'Assemblea straordinaria a maggioranza assoluta degli iscritti. Nell'eventualità che la compagine associativa venisse integralmente a mancare, il Consiglio Direttivo, o i membri superstiti di questo procederanno alla liquidazione dell'associazione.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, il patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art.25 – Clausola arbitrale

Le vertenze, eventualmente nascenti dallo svolgimento dei rapporti associativi che riguardino diritti non sottratti dalla legge alla libera disponibilità delle parti, saranno demandate ad arbitrato irrituale, il cui lodo avrà significato e valore di transazione, per mezzo di tre arbitri amichevoli compositori, uno dei quali nominato dal socio, uno dal Consiglio Direttivo e il terzo dai due così eletti o, in difetto di accordo, dal Presidente della F.I.A.F.. Il ricorso alla procedura arbitrale sarà promosso dalla parte che vi ha interesse, mediante avviso raccomandato con ricevuta di ritorno all'altra parte, contenente la nomina dell'arbitro, sottoscritta per accettazione da questi. Nei quindici giorni successivi alla data del timbro postale della ricevuta e sempre per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la controparte dovrà a sua volta comunicare al promotore della procedura la nomina del proprio arbitro il quale, come il precedente, dovrà apporre in calce all'avviso la propria firma per accettazione. In difetto la nomina sarà di competenza del Presidente della F.I.A.F., su semplice istanza di parte. Nei quindici giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, i due arbitri provvederanno alla nomina del terzo arbitro, presidente del Collegio. Difettando l'accordo, la nomina sarà definita a cura di una delle parti o di uno dei due arbitri, al presidente della F.I.A.F.. Il lodo dovrà essere emesso entro sessanta giorni dall'accettazione del terzo arbitro. Quest'ultimo avrà i più ampi poteri regolamentari in merito alla procedura. Ogni decisione anche istruttoria sarà presa fra gli arbitri a maggioranza.

Art.26 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applica quanto previsto dal Decreto

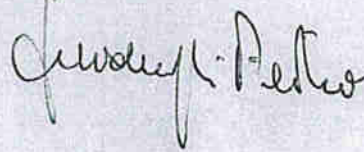
Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 27 - Norma transitoria

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Il Presidente

Pietro Guidugli



Castellonovo Garfagnana 29/09/2020

